

RG 5768 / 2015



Tribunale di Milano  
Sezione lavoro

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/11/2015 ;

OSSERVA

Le ricorrenti hanno chiesto di procedere alla notifica nelle forme dell'articolo 150 c.p.c. (pubblici proclami) con una semplice autorizzazione del giudice istruttore, ritenendo che la norma del codice faccia riferimento al rito ordinario e, dunque, ad un momento (quello della notifica) in cui manca ancora un giudice istruttore, mentre nel rito lavoro, tale evenienza non si verifica.

Tale *ratio* di legge giustificherebbe la particolare conformazione della norma codicistica citata, che necessiterebbe pertanto di essere reinterpreta alla luce delle particolarità del rito lavoro.

Invero, dottrina e giurisprudenza sembrano unanimi nell'indicare che la competenza ad autorizzare il ricorso alla forma di notificazione in esame appartenga al capo dell'Ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede. Al più, si è deciso che competente ad ordinare la *rinnovazione* dell'atto possa essere il giudice investito della trattazione della causa (App. Milano, 26 ottobre 2004).

Invero, la tesi delle parti ricorrenti pare smentita dalla stessa evoluzione storica della norma, la quale, prima della sua riforma per mezzo dell'art. 62, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, prevedeva che l'autorizzazione in questione spettasse al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede “*e, in caso di procedimento davanti al pretore, [a]l presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura*”. Se ne ricava che non si fa questione di momentanea assenza del giudice istruttore, ma di competenza *specificata* del vertice dell'ufficio giudiziario.

Se è così, questo giudice non può surrogarsi al capo dell'ufficio nel disporre questo tipo di notifica, pur necessaria alla salvaguardia effettiva del contraddittorio.

P. Q. M.

**Rigetta** l'istanza di autorizzazione immediata alla notificazione per pubblici proclami;  
**fissa** per il prosieguo della causa d'udienza del **7 marzo 2016, ore 9.30**.

Si comunichi alle parti costituite.  
Milano, il 13/11/2015 .

Il giudice  
Giorgio Mariani

